

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il Direttore

Regione Marche



A TUTTI I DIPENDENTI
dell'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Oggetto: Permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore) secondo l'art. 46 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – AVVISO PER L'ANNO SOLARE 2026.

In riferimento all'art. 46 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, si comunica che è indetto un Avviso per la presentazione delle domande per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio.

Ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata superiore a sei mesi¹ presso l'Agenzia regionale sanitaria sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio al 01/01/2026.

Qualora le richieste superassero il tetto previsto del 3%, l'attribuzione dei permessi avverrà sulla base dei criteri di priorità indicati all'art. 46, commi 6, 7, 8 del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Ai sensi della normativa vigente, i permessi sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica², destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

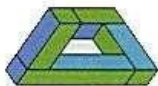
Non potranno essere accolte richieste presentate per la frequenza di corsi che non rientrano nelle suddette fattispecie.

I permessi sono concessi unicamente per la frequenza delle lezioni coincidenti con l'orario di servizio o per sostenere gli esami, per la sola giornata della prova, alternativamente ai permessi previsti appositamente dal CCNL all'art. 40. Pertanto, gli stessi non potranno essere utilizzati se l'organizzazione dei corsi consente la frequenza anche in orario compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, né per frequentare corsi di studio tenuti al di fuori dell'orario di servizio.

Le ore di permesso autorizzate e non usufruite nell'anno di riferimento non potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

¹ Per tale tipologia contrattuale, i permessi potranno essere concessi in misura riproporzionata alla durata del contratto.

² Per i corsi di studio erogati da Università telematiche, il dipendente dovrà accertarsi preventivamente che l'Università sia in grado di rilasciare idonea attestazione sull'effettiva fruizione delle lezioni che, ai fini dei suddetti permessi, dovranno svolgersi necessariamente in modalità sincrona, in concomitanza con l'orario di lavoro, nonché mediante identificazione all'interno della piattaforma *e-learning* predisposta per le lezioni.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il Direttore

Regione Marche



Presentazione delle istanze

I dipendenti dell'Agenzia regionale sanitaria avranno facoltà di presentare le istanze per la concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio per l'anno 2026, secondo il modulo allegato debitamente firmato, a **partire dal 20 Novembre 2025 al 20 Dicembre 2025.**

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza indicata dal presente avviso.

Nell'istanza i dipendenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, quanto segue:

- nome, cognome, data di nascita, codice fiscale
- profilo professionale, categoria, ruolo e settore di assegnazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato/tempo pieno o tempo parziale³);
- la modalità di svolgimento, durata del corso e numero di matricola relativa all'iscrizione al corso di studi, specificando l'eventuale condizione di studente a tempo parziale.

Documentazione da allegare

L'istanza, costituita dal modulo debitamente compilato in tutte le sue parti, sottoscritto dal dipendente e dal dirigente di assegnazione per presa visione e scaricabile dal sito istituzionale dell'ARS <https://www.regione.marche.it/ars/Documenti/Personale-ARS> dovrà essere inviata unitamente a:

- certificato di iscrizione all'anno scolastico o accademico di riferimento o dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione n. codice PA associato a numero di matricola;
- copia fotostatica (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo pec: regione.marche.ars@emarche.it.

Qualora la domanda non contenga tutti i dati necessari non sarà possibile procedere al riconoscimento dell'eventuale diritto alla priorità in graduatoria.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Affari Generali ARS (Dr.ssa Marisa Randazzo - Tel.071-8064214 e-mail: marisa.randazzo@regione.marche.it).

Il Direttore
(Prof.ssa Flavia Carle)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm. ii

³ Nel caso di part-time orizzontale, verticale o misto, le ore di permesso studio fruibili sono soggette a riproporzionamento con le stesse modalità previste per tutti i permessi orari.